Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica
A.C. 1854

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1854
Titolo:	Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	2
Date:	
adozione quale testo base:	19 aprile 2022
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

Contenuto

Il progetto di legge costituzionale si compone di due articoli.

L'articolo 1 sostituisce integralmente il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione, con la finalità di conferire a Roma Capitale un nuovo assetto organizzativo e funzionale. In particolare:

a) stabilisce, confermando l'attuale previsione costituzionale, che l'ordinamento di Roma capitale è disciplinato con **legge dello Stato** e **costituzionalizza** il riconoscimento di "forme e condizioni particolari di **autonomia normativa, amministrativa e finanziaria**". Rispetto a quanto attualmente stabilito dalla legge n. 42 del 2009 (legge delega sul federalismo fiscale) che assegna a "Roma Capitale" una speciale autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione (art. 24), la nuova formulazione fa in particolare riferimento all'**autonomia normativa di Roma capitale** e **rafforza** il richiamo all'autonomia finanziaria, stabilendo che devono essere assicurati "adeguati mezzi e risorse per lo svolgimento delle sue funzioni";

b) attribuisce a Roma capitale, in analogia a quanto stabilito per le Regioni, **potere legislativo** nelle materie oggetto di potestà legislativa **concorrente** (art. 117, terzo comma, Cost.), e di potestà legislativa **regionale** residuale (art. 117, quarto comma, Cost.), **da individuare con lo statuto "speciale" di Roma capitale** (si v. infra, lett. *c)*), ed in ogni caso escludendo l'attribuzione di poteri legislativi nella materia della "tutela della salute";

c) introduce in Costituzione la previsione di uno **statuto speciale di Roma capitale**, definendone la procedura di adozione (a maggioranza dei **due terzi dei componenti dell'Assemblea capitolina**, sentita la regione Lazio).

d) dispone Roma capitale assicuri forme di decentramento.

L'articolo 2, comma 1, prevede che la legge costituzionale entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, successiva alla promulgazione.

Il comma 2 prevede invece che Il nuovo **statuto di Roma capitale** sia adottato **entro un anno** dall'entrata in vigore della legge costituzionale. Inoltre, si prevede che, a seguito dell'entrata in vigore dello statuto a Roma capitale si applichino le disposizioni di cui agli articoli 127 e 134 della Costituzione in materia di procedimento per promuovere la questione di legittimità e i conflitti di attribuzione innanzi alla Corte costituzionale. Infine, si dispone che **le norme di attuazione** dello statuto speciale siano adottate con una **legge dello Stato**, previo parere di Roma capitale e della regione Lazio;

Profili attinenti al riparto di competenze tra Stato e autonomie territoriali

Come già segnalato, il comma 1 dell'articolo 1 prevede, tra le altre cose, che Roma capitale possa attribuirsi **poteri legislativi nelle materie di competenza legislativa concorrente** (con esclusione della tutela della salute) **e residuale regionale** con l'adozione, a maggioranza di due terzi dell'Assemblea capitolina e sentita la Regione Lazio, di uno "Statuto speciale" dell'ente, senza coinvolgimento del Parlamento.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di approfondire la disposizione alla luce delle altre disposizioni costituzionali relative all'attribuzione ad enti territoriali di competenze legislative ulteriori rispetto a quanto stabilito in via generale dal Titolo V.

Si ricorda infatti che:

- **l'articolo 116, primo comma,** della Costituzione prevede che "il Friuli Venezia-Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, **secondo i rispettivi statuti adottati con legge costituzionale**";
- **l'articolo 116, terzo comma,** della Costituzione prevede che "Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 [le competenze legislative concorrenti] e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) [norme generali sull'istruzione] e s) [tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali], possono essere attribuite ad altre Regioni, **con legge dello Stato**, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. **La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata."**

Camera | Servizio Studi Osservatorio sulla legislazione | osservatorio@camera.it - 066760-3855 | CD_legislazione

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
QR0259